



BANCA  
DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTAGNETO CARDUCCI



## REGOLAMENTO PROCEDURE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2013, con parere vincolante del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente.

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>3. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE</b> .....	4
<b>4. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI: censimento e aggiornamento.</b> .....	4
<b>5. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b> .....	5
<b>6. LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</b> .....	5
6.1 FASE PRE-DELIBERATIVA .....	5
6.2 DELIBERAZIONE.....	5
6.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	6
6.4 DELIBERE QUADRO .....	6
<b>7. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DICIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB.</b> .....	7
<b>8. FLUSSI INFORMATIVI</b> .....	7

---

## 1. PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.A. con l'obiettivo di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Il regolamento disciplina i criteri di individuazione, istruttoria e approvazione nonché i casi di deroga ed esenzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne funzionali a garantire:

- l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati);
- il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il presente regolamento viene adottato in attuazione a quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5<sup>1</sup>. Tale nuova disciplina si inserisce nel contesto più ampio della normativa che regola le operazioni poste in essere da una Banca verso i propri esponenti (art. 2391 C.C., Interessi degli amministratori, e art. 136 TUB, Obbligazioni degli esponenti bancari) .

Le procedure descritte nel presente regolamento sono state deliberate sulla base di un analitico e motivato parere da parte dell' Amministratore Indipendente sull'idoneità delle medesime e dell'organo con funzione di controllo, vincolante ai fini della delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione nonché sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate da parte della funzione Compliance.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti del documento stesso, si adottano le seguenti definizioni (per il dettaglio si rinvia a quanto riportato nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziali per le Banche, Titolo V – Capitolo 5 sezione I, paragrafo 3):

- “parte correlata” i soggetti di seguito indicati in virtù delle relazioni intrattenute con una banca:
  1. l'esponente aziendale;
  2. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

---

<sup>1</sup> La materia è regolata inoltre dalle seguenti disposizioni normative:  
Codice Civile: artt. 2391, 2391 bis;  
Testo Unico Bancario, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, artt. 53, 67, 136, 137;  
Testo Unico della Finanza, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;  
Principi Contabili Internazionali: IAS 24;  
Regolamento CE n. 1126/2008, direttiva 2006/48/CE e direttiva 2006/49/CE;

---

- 
- “parte correlata non finanziaria”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria;
  - “soggetti connessi” :
    1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
    2. gli stretti familiari di una parte correlata e le società e le imprese controllate da questi ultimi.
  - “soggetti collegati” l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
  - “controllo” ai sensi dell’art 23 del TUB: nei casi previsti dall’art 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo in presenza di contratti o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma di influenza dominante;
  - “influenza notevole” il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata senza averne il controllo;
  - “esponenti aziendali” i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, il Direttore Generale ed i componenti del collegio sindacale;
  - “stretti familiari” i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
  - “amministratore indipendente” l’amministratore in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dallo Statuto ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario, che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interesse nell’operazione ai sensi dell’art.2391.

### **3. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE**

Il presente regolamento, in linea con quanto riportato nella normativa di vigilanza attribuisce un ruolo rilevante all’ Amministratori Indipendente, coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

Tali pareri devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

La Banca, in ossequio al principio di proporzionalità, in quanto non tenuta ai sensi delle disposizioni sulla governance a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ha affidato i compiti previsti dal presente regolamento per gli Amministratori Indipendenti ad un unico amministratore indipendente, provvedendo anche ad individuare un altro amministratore, dotato dei medesimi requisiti di indipendenza, con funzioni di supplente in caso di assenza, impedimento o assenza del requisito di indipendenza per la specifica delibera.

Per l’espletamento dei compiti assegnati dalla normativa in materia all’ Amministratore Indipendente, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a determinare un limite di spesa per il ricorso all’eventuale consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

### **4. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI: censimento e aggiornamento.**

---

---

Si rimanda a quanto definito nella *Policy in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati* al paragrafo 4-IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.

## 5. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Si rimanda a quanto definito nella *Policy in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati* al paragrafo 5- IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.

## 6. LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

### 6.1 FASE PRE-DELIBERATIVA

In occasione di operazioni con soggetti collegati, **sia di maggiore che di minore rilevanza non ordinarie**, all'Amministratore Indipendente deve essere fornita, con congruo anticipo, adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- tipologia di controparte;
- la tipologia di operazione;
- condizioni;
- la convenienza economica per la Banca;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Se del caso, l' Amministratore Indipendente può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, sulla base del limite massimo di spesa fissato dal Consiglio di Amministrazione (par. 3)

L'Amministratore Indipendente esprime parere preventivo motivato, non vincolante, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L' Amministratore Indipendente rappresenta le lacune o l'inadeguatezza riscontrata nella fase pre-deliberativa al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti eventualmente delegati.

Qualora l'Amministratore Indipendente sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a loro riferibile, il parere potrà essere espresso dall' Amministratori Indipendente supplente.

In caso di operazione di **maggiore rilevanza**, è previsto il coinvolgimento dell' Amministratore Indipendente nella fase di trattativa e di istruttoria attraverso la ricezione di una tempestiva e completa informativa al fine di consentire a quest'ultimo di formulare osservazioni o richiedere informazioni agli organi delegati o ai soggetti incaricati di condurre le trattative o di effettuare l'istruttoria.

Se l' Amministratore Indipendente rende parere negativo o condizionato, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa sull'operazione.

### 6.2 DELIBERAZIONE

---

---

L'organo deliberante acquisisce preventivamente il parere dell' Amministratore Indipendente e, in caso di operazioni di maggiore rilevanza accompagnate da parere negativo o condizionato di questi ultimi, anche del Collegio Sindacale.

La delibera relativa alle operazioni con soggetti collegati (**sia di maggiore che minore rilevanza non ordinarie**) deve fornire adeguate motivazioni in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce e pone a corredo della delibera idonea documentazione a supporto.
- analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell' Amministratore Indipendente o del Collegio Sindacale e puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione le deliberazioni su operazioni di **maggiore rilevanza** salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

Le operazioni di **maggiore rilevanza** deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, per le quali era stato evidenziato parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell' Amministratore Indipendente o del Collegio Sindacale, sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

Le operazioni di **minore rilevanza** vengono deliberate sulla base dei poteri delegati fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma.

Le operazioni di **minore rilevanza** , compiute nonostante il parere negativo dell'Amministratore Indipendente, non appena deliberate sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento, sono adottate in osservanza a quanto disposto nei presenti paragrafi.

Nel caso in cui si tratti di una "operazione di minore rilevanza ordinaria" , non si applica quanto disciplinato dal presente paragrafo 6. Tuttavia la delibera deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione, secondo quanto definito nel paragrafo 5.3 della *Policy in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati*.

### 6.3 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Per le operazioni con soggetti collegati rimesse, per legge o per statuto, all'assemblea si applicano le regole previste nei paragrafi precedenti alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

### 6.4 DELIBERE QUADRO

Il Consiglio d'Amministrazione può assumere delibere quadro per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate di operazioni. L'assunzione di tali delibere deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi nel rispetto delle diverse procedure applicabili in caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza. Nelle suddette delibere le banche

---

---

tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili per le operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Al momento la Banca non ha assunto delibere quadro.

## **7. OPERAZIONI CHE RICADONO ANCHE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DICCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI EX ART. 136 TUB**

Per le operazioni poste in essere con Parti Correlate, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, la Banca applica, nella "fase pre-deliberativa", le procedure descritte nel paragrafo 6.1.

La delibera, oltre ad essere assunta ai sensi dell'art. 136 del TUB, deve fornire adeguate motivazioni in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce e pone a corredo della delibera idonea documentazione a supporto.

Si ricorda che non ricadono nella presente disciplina le operazioni poste in essere verso società nelle quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo. Tali operazioni devono essere deliberate esclusivamente in ossequio al dettato dell' art. 2391 del C.C. nonché, ove applicabile il dettato dell' art. 136 del TUB.

## **8. FLUSSI INFORMATIVI**

Si rimanda a quanto definito nella *Policy in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati* al paragrafo 10- I FLUSSI INFORMATIVI.

---